

REGOLAMENTO (CEE) N. 1514/93 DELLA COMMISSIONE**del 21 giugno 1993****relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 50 000 t di orzo detenuto dall'organismo d'intervento irlandese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2203/90 ⁽⁴⁾, stabilisce che la vendita dei cereali detenuti dall'organismo d'intervento si effettua mediante gara;considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 966/93 ⁽⁶⁾, stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che, vista la situazione attuale del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per l'esportazione, all'inizio della campagna cerealicola 1993/1994, di 50 000 t di orzo detenuto dall'organismo d'intervento irlandese;

considerando che la gara prevista per l'esportazione di scorte d'intervento presenta un carattere particolare in quanto verrà aperta a fine campagna, ossia nel maggio 1993, ma riguarderà forniture che potranno aver luogo solamente durante la nuova campagna 1993/1994, nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre 1993; che occorre pertanto derogare all'articolo 16, primo comma del regolamento (CEE) n. 1836/82, che prevede un termine massimo di un mese tra l'accettazione dell'offerta ed il pagamento, nonché all'articolo 16, secondo comma dello stesso regolamento, poiché se venisse applicata quest'ultima disposizione il prezzo accettato sarebbe soggetto a maggiorazioni mensili già nel caso in cui i cereali venissero ritirati dal magazzino d'intervento in luglio, visto che l'esportazione non è prevista prima di tale periodo;

considerando che a partire dal 1° luglio 1993 il fatto generatore per la conversione delle offerte fatte all'intervento corrisponde alla data del pagamento dei cereali a norma del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione ⁽⁷⁾; che è opportuno applicare tale norma alle vendite previste

dal presente regolamento, fatta salva la facoltà di prefissazione del tasso di conversione agricolo prevista agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CEE) n. 1068/93;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento irlandese indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 1836/82, una gara permanente per l'esportazione di 50 000 t di orzo da esso detenuto.

Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 50 000 t di orzo, che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo. L'adempimento delle formalità doganali di esportazione deve aver luogo nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre 1993.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 50 000 t di orzo figurano nell'allegato I.

Articolo 3

1. I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1836/82 e sino al 30 settembre 1993.

2. Le offerte presentate nell'ambito della presente gara possono essere prese in considerazione solamente se l'offerente si impegna al tempo stesso, per iscritto, ad esportare nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre 1993. Esse non possono essere accompagnate da richieste di titoli di esportazione presentate ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione ⁽⁸⁾.*Articolo 4*

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1836/82, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 30 giugno 1993, alle ore 13 (ora di Bruxelles).

⁽⁸⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 5.⁽⁵⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.⁽⁶⁾ GU n. L 98 del 24. 4. 1993, pag. 25.⁽⁷⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.